

COMUNE DI ELMAS

DECRETO N. .... 38 .....

PROVINCIA DI CAGLIARI

IN DATA ...-5 APR. 1995...

IL SINDACO

VISTA l'istanza introdotta dall'Impresa SACAIM SpA in nome e per conto dell'E.A.F. intesa ad ottenere l'occupazione d'urgenza di alcune aree site in territorio del Comune di Elmas, occorrenti per la realizzazione dei lavori di interconnessione idraulica del serbatoio sul Cixerri a Genna Is Abis con il serbatoio di Simbirizzi finanziati con la L.R. 33/90 ( emergenza idrica).

VISTO i D.A. L.L.P.P. R.A.S. N. 877 del 17/07/1991 e N. 541 del 03/06/1993 con cui è stato approvato il progetto , N. 1041 del 04/08/1994 e N. 1570 A/A del 05/12/1994 con cui è stata approvata la perizia suppletiva N. 1 in oggetto.

VISTO il piano particellare allegato, composto da planimetria catastale ed elenco ditte espropriande, inerenti gli immobili da acquisire ricadenti nel territorio di Elmas.

ATTESO che il predetto provvedimento equivale, ai sensi della L.R. 24/87 a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento di che trattasi;

ATTESO che essendo l'intervento in argomento finanziato con le norme regionali sulla emergenza idrica, la competenza del Presidente della Giunta Regionale Sarda ad adottare il provvedimento di occupazione d'urgenza è delegata ai sensi dello art. 3 comma 2° della L.R. 09/06/89 N.32 al Sindaco del Comune nel territorio del quale sono siti gli immobili espropriandi;

VISTA L.R. 24/87 - L.R. 32/89 - L.R. 33/90 ;

VISTA la legge generale sull'espropriazioni 25/06/1865, N.2359 ;

VISTA la legge 22/10/1971, N.865 e successive modificazioni, in particolare l'art.20 ;

VISTO l'art.3, 2° comma, della Legge 3/1/1978, N. 1 ;

VISTO l'art.23 della L.R. 11/10/1985, N.23 ;

VISTO il D.P.R. 22/5/1975, N. 480, art.14, modificato dal D.P.R. 7/6/1979, N.260 ;

DECRETA

1) L'impresa SACAIM SpA per nome e per conto dell'E.A.F. per l'esecuzione dei lavori in premessa citati, è autorizzata ad occupare d'urgenza, in vista dell'espropriazione definitiva, gli immobili, siti in territorio del Comune di Elmas, come risulta dal piano particellare di esproprio già menzionato ed allegato alla presente.

2) Il presente provvedimento perderà efficacia ove l'occupazione concessa non venga eseguita, mediante la immissione in possesso, nel termine di tre mesi dalla data della sua emanazione.

3) L'occupazione può essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, a condizione che nel corso di tale quinquennio non scada, improrogato, il minor termine per il compimento delle espropriazioni fissato, ai sensi dell'art.13 della legge 25/6/1865, N. 2359, con il provvedimento in premessa citato dichiarante l'opera di che trattasi di pubblica utilità, urgente ed indifferibile.

#### ORDINA

1 - A) L'Ente espropriante notificherà, nelle forme previste per gli atti processuali civili, copia del presente provvedimento unitamente all'avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui l'ente espropriante medesimo si immetterà nel possesso degli immobili di cui è autorizzata l'occupazione, redigendo, contestualmente, i relativi stati di consistenza in contraddittorio con i proprietari, fittavoli mezzadri, coloni o compartecipanti.

B) La notifica dei predetti atti dovrà essere effettuata almeno venti giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso degli immobili di cui è autorizzata la occupazione d'urgenza.

C) Almeno venti giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso, il relativo avviso di cui alla precedente lettera A) dovrà essere affisso all'albo del Comune sul territorio del quale sono situati gli immobili da occupare.

2 - A) Contestualmente all'immissione in possesso ed in concomitanza con la redazione del relativo verbale, dovranno essere redatti a cura dell'Ente espropriante o del suo concessionario, in contraddittorio con i proprietari e gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, gli stati di consistenza degli immobili di cui, con il presente provvedimento, è autorizzata l'occupazione di urgenza.

B) In assenza dei proprietari, gli stati di consistenza dovranno essere redatti con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente espropriante o del suo concessionario.

3 - L'Ente espropriante, formati gli stati di consistenza, trasmetterà copia autenticata degli stessi all'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio, richiedendo direttamente allo stesso la determinazione delle indennità di occupazione d'urgenza.

4 - L'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio provvederà:

A) a determinare l'indennità annua d'occupazione d'urgenza ai sensi di legge;

B) a comunicare direttamente all'Ente espropriante, ed al Presidente della Giunta Regionale, l'ammontare di detta indennità.

5 - L'Ente espropriante :

A) notificherà, nelle forme previste per gli atti processuali civili, l'ammontare dell'indennità annua determinata dall'UTE per l'occupazione;


B) a far data da giorno di immissione in possesso, sino alla data di acquisizione definitiva, provvederà alla fine di ogni anno, mese o frazione di mese d'occupazione - al pagamento diretto agli aventi diritto - previo accertamento del loro titolo - dell'indennità che sia stata accettata;

C) provvederà, in caso di mancata accettazione, al deposito dell'indennità stessa nella competente Cassa DD.PP. , a favore degli aventi diritto.

- 5 APR. 1995

lì .....

IL SINDACO

  
.....  
